

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Maria Iseppi e Pietro Iseppi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 febbraio 2006, con la quale la Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha dichiarato, in accoglimento dell'appello della Banca Nazionale del Lavoro e del Credito Emiliano s.p.a., la nullità per simulazione assoluta di una compravendita stipulata con atto notarile tra essi ricorrenti.

Ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

§2. Il Procuratore Generale presso la Corte ha concluso, a norma del vecchio testo dell'art. 375 c.p.c., per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il rilievo di inammissibilità formulato dalla parte resistente e condiviso dal Pubblico Ministero non è fondato, perché la mancata indicazione degli elementi del fatto processuale e sostanziale indicati nelle conclusioni di quest'ultimo, non impedisce lo scrutinio dell'unico motivo su cui il ricorso si fonda.

§2. L'unico motivo su cui si fonda il ricorso è, peraltro, manifestamente infondato.

Con tale motivo si denuncia "erronea applicazione degli artt. 1414 e 1418 c.c.", ma, in realtà, non si articola nella successiva illustrazione una censura di violazione di tali norme sostanziali, né sotto il profilo della loro applicazione erronea da parte della Corte territoriale come fattispecie astratte né sotto il profilo della c.d. sussunzione erronea di una fattispecie concreta sotto tali norme.

Ciò che si articola nell'illustrazione, come del resto conferma anche il quesito di diritto che (senza che ve ne fosse necessità, avuto riguardo all'epoca della sentenza impugnata) si enuncia in chiusura, è invece una censura della motivazione

della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2729 c.c., assumendosi che gli elementi di fatto che sono stati globalmente considerati da essa tali da indurre la dimostrazione in via di presunzione della simulazione dell'atto di compravendita della quota di $\frac{1}{4}$ dell'immobile di cui trattasi non avrebbero tale idoneità.

Ora, la palese discordanza fra l'indicazione delle norme violate formulata nella intestazione del motivo e la sua illustrazione potrebbe essere anche considerata idonea a determinarne la inammissibilità, posto che l'illustrazione del motivo deve trovare rispondenza nell'indicazione delle norme violate.

Senonché, pur volendo evitare tale conseguenza dando rilievo alla evocazione della norma dell'art. 2729 c.c. nell'illustrazione del motivo e nel quesito inutilmente formulato e ritenendosi, quindi, che il motivo ha nella sostanza – al di là della intestazione – voluto indicare come violata detta norma, lo scrutinio del motivo sotto tale profilo non comporta un esito favorevole per il ricorso.

Ciò per le seguenti ragioni.

Il motivo è illustrato con l'indicazione degli elementi di fatto che sono stati utilizzati dalla Corte bolognese per individuare la prova presuntiva e che hanno ricevuto espressa qualificazione di gravità, precisione e concordanza

Essi sono rappresentati: *a)* dalla collocazione temporale dell'alienazione effettuata dalla Iseppi rispetto alla revoca del fido bancario da parte della B.N.L.; *b)* dallo stretto legame fra la venditrice e l'acquirente, cioè dall'essere fratelli; *c)* dalla permanenza della sorella senza alcun titolo giuridico nel godimento dell'immobile venduto *pro quota* al fratello; *d)* dalla incongruità del prezzo pattuito di lire 30 milioni di lire fronte di una stima del valore della quota di 65 milioni di lire, fatta dal C.T.U. sul valore complessivo dell'immobile di lire 260 milioni di lire.

La critica all'affermazione di idoneità di tali elementi ad integrare i requisiti di gravità, precisione concordanza dimostrativa della simulazione è svolta, peraltro, innanzitutto richiamando in corsivo e fra virgolette un passo della contraria motivazione adottata dal Tribunale in primo grado che, peraltro, è

strutturato in termini di mera affermazione che quegli elementi non integrerebbero prova presuntiva ed in particolare che sarebbero privi del requisito della precisione, da intendersi come rapporto fra fatto noto e fatto ignoto in termini di altissima probabilità. Per questa parte l'illustrazione del motivo con l'assunzione di tale motivazione risente del carattere meramente assertivo di quest'ultima e, quindi, della sua assoluta apoditticità. L'unica spiegazione delle affermazioni del passo motivazionale di primo grado nel che consiste l'illustrazione del motivo si coglie nell'ulteriore affermazione sempre da parte del giudice di primo grado che l'altissima probabilità a titolo esemplificativo non si ravviserebbe nell'essere rimasta la Iseppi nel godimento dell'immobile, perché essa non sarebbe "rilevante", potendo la permanenza nel godimento essere dipesa anche da "finalità non patologiche, dato che la Iseppi "già stava in quell'immobile" e che si è trattato di vendita di quota, e considerato, altresì, che si sarebbe trattato di costituito possessorio: si tratta di spiegazione che è assolutamente in contraddizione con l'assunto dell'alto grado di probabilità, perché fa riferimento a quella permanenza spiegandola in modo diverso soltanto come possibilità. Per il resto nessuna spiegazione si dà del rilievo annesso sia al fatto che la Iseppi stava già nell'immobile, sia al fatto che si sarebbe trattato di vendita di quota: non si spiega, infatti, nel riportato passo motivazionale, il rilievo di queste circostanze a favore della tesi della mancanza del requisito della precisione.

Un secondo argomento a sostegno della critica all'esattezza del ragionamento presuntivo svolto dalla Corte d'Appello bolognese si articola con l'assunto che la valutazione della quota venduta fatta dal c.t.u. non sarebbe condivisibile perché egli avrebbe stimato il valore di essa come corrispondente al quarto del valore totale, mentre il valore di una quota indivisa di un immobile, considerate la difficoltà di commerciarla, non corrisponderebbe ad una frazione aritmetica del valore totale, poiché, essendo soltanto i comproprietari gli unici soggetti effettivamente interessati, essi potrebbero influire sul prezzo al ribasso, ciò che sarebbe in concreto avvenuto.

Ora, in disparte il rilievo che l'illustrazione del motivo nei termini ora indicati trascura la motivazione complessiva della sentenza impugnata in numerosi suoi passaggi, ciò che basterebbe a ritenere che il motivo sia inammissibile perché non svolge critica all'effettivo impianto motivazionale molto più complesso della sentenza stessa, si deve rilevare che essa, là dove ripropetta il ragionamento del giudice di primo grado enuncia – come si è detto – delle apodichie assolutamente inidonee ad integrare la dimostrazione della violazione dell'art. 2729 c.c.

Sui caratteri del vizio di violazione di questa norma questa Corte si è soffermata ampiamente, da ultimo, nella sentenza n. 17457 del 2007, la quale in motivazione ha sottolineato quanto segue: **<<quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei caratteri, sembra doversi senz'altro ritenere che il ragionamento del giudice di merito sia censurabile alla stregua dell'art. 360 c.p.c., n. 3 competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. La Corte di cassazione può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un' inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. Questo controllo non è riconducibile come tale all'ambito dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e come tale sfugge a quelli che sono i limiti del controllo della Corte di cassazione alla stregua di tale norma, sia nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, sia in quello posteriore, che, nella sostanza non è innovativo, ma, verosimilmente, fotografa la ricostruzione che ne ha fatto la giurisprudenza della stessa Corte di cassazione**

nel senso che "la nozione di punto decisivo della controversia, di cui all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, ^{ff}asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha ommesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 si risolverebbe nell'investire la Corte di Cassazione del controllo *sic et simpliciter* dell'*iter* logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito" (Cass. n. 22979 del 2004, sulla scorta di precedenti più risalenti, di cui da conto, e seguita, poi, da altre conformi). **Sostenere che il controllo della corretta applicazione dei requisiti della gravità, precisione e concordanza si colloca nell'ambito dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e non n. 5, una volta considerato il**

riportato principio di diritto, comporta, per un verso che l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. sotto il profilo della sussunzione può essere denunciata anche quando concerne un fatto non principale (ferma, naturalmente, la successiva valutazione sulle conseguenze ai fini della salvezza o meno della decisione), e, per altro verso, che la decisività nel secondo dei sensi indicati non possa venire in rilievo, in quanto ciò che la Corte controlla, cioè la correttezza della sussunzione in termini di gravità, precisione e concordanza, non lo è più con il limite che il ragionamento del giudice di merito è censurabile solo se se necessariamente altra dev'essere la soluzione applicabile al caso concreto, bensì lo è: a) in riferimento al requisito della gravità, tutte le volte che essa manchi, perché difetta la c.d. inferenza probabilistica; b) con riguardo a quello della precisione, tutte le volte in cui la presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e non la sola assunta dal giudice di merito; c) rispetto alla concordanza, quando vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione. In tutti questi casi parrebbero configurabili possibili vizi di violazione di legge.)>>.

E' evidente che l'illustrazione del motivo che si esamina non risponde a quanto emerge da tale condivisibile motivazione, a maggior ragione ove si tenga conto delle intrinseche incongruenze innanzi indicate.

In fine, per la parte in cui critica la valutazione fatta dalla c.t.u. della quota, il motivo impinge anche nella violazione del principio di autosufficienza, posto che non riproduce il contenuto motivazionale della c.t.u. *in parte qua* ed inoltre ancora una volta si risolve nella indicazione di una mera possibilità di spiegazione del valore della quota stabilito nell'atto di compravendita e non nella indicazione di una inferenza probabilistica riguardo ad essa.

§3. Il ricorso è, dunque, rigettato.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilacento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 1° aprile 2008.

Il Cons. est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 26 GIU. 2008

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano



IL CANCELLIERE C1

